**ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA CASANOVA**
Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA
Tel. 085 846109-846215 Fax 085 8460798
e-mail: peic81300a@istruzione.it - peic81300a@pec.istruzione.it
Cod.Fisc. 80014480687 C.C.P. 10661650 C.M. PEIC81300A
www.iccivitellacasanova.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-CIVITELLA CASANOVA
Prot. 0000283 del 17/01/2018
C-27 (Uscita)

Ai genitori degli alunni delle scuole
Sec. di I grado dell'IC Civitella Casanova
LORO SEDI

**Oggetto: Frequenza scolastica e limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico**

Si ricorda che ai sensi del **DPR n. 122 del 22 giugno 2009**, art. 2, comma 10, e del **D. Lgs. n. 59 del 2004**, articolo 11, comma 1, nella scuola secondaria di I grado ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale.**
Il recente **D. L.vo 13 aprile 2017 n. 62 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo*"** ha confermato la previgente normativa sulla validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado per la valutazione finale degli alunni affermando, all'art. 5, comma 1, che "*ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado"* e, al comma 2, *"Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".*

L'orario annuale personalizzato per gli alunni della scuola secondaria di I grado del nostro istituto, calcolato moltiplicando l'orario settimanale delle lezioni (pari a 30 ore per 5 giorni settimanali) per il numero delle settimane che giuridicamente costituiscono l'anno scolastico (33 settimane), è di 990 ore, (30 X 33 = 990). Per considerare valido l'anno scolastico ed essere ammessi alla valutazione finale, ogni studente deve raggiungere (meglio se supera) il limite minimo di ore di frequenza, pari ai tre quarti di 990 ore, cioè deve frequentare le lezioni per almeno 742 ore e 30 minuti.
Di conseguenza il limite massimo di ore di assenza che cogni studente non può superare è di 247 ore e 30 minuti che tradotto in giorni di scuola, con l'adozione della settimana corta e dell'orario giornaliero di 6 ore, è pari a **41 giorni, 1 ora e 30 minuti di assenze nel corso dell'anno scolastico.**

**Per casi eccezionali**, come riportato dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite attraverso apposite delibere del Collegio dei Docenti, a condizione però che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe.

La **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011** indica alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

**ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA CASANOVA**
Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA
Tel. 085 846109-846215 Fax 085 8460798
e-mail: peic81300a@istruzione.it - peic81300a@pec.istruzione.it
Cod.Fisc. 80014480687 C.C.P. 10661650 C.M. PEIC81300A
www.iccivitellacasanova.gov.it

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo *(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)*

Il **Consiglio di Classe** quindi **verifica**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011**, se:
- il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
- tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerando il non sufficiente raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a causa della scarsa frequenza.

Al fine di consentire agli alunni il regolare svolgimento delle attività didattiche garantendo le condizioni migliori per la realizzazione e il completamento del percorso formativo ad essi dovuto, nel pieno rispetto del diritto allo studio, **si raccomanda alle famiglie di** assicurare la presenza assidua e continuativa dei propri figli alle lezioni ed **evitare in ogni modo assenze eccessivamente frequenti, non giustificate né giustificabili o per motivi futili che, oltre a non permettere all'alunno l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità prescritte dai programmi, rischiano seriamente di compromettere la validità dell'anno scolastico.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Rossella DI DONATO)

✂ ----------

*(tagliando da compilare e riconsegnare a scuola)*

_l_ sottoscritt_ ……, genitore dell'alunn_ ……

…… frequentante la classe …… sez. …… della scuola secondaria di I grado di …….. dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico.

Data …….. ……..
*firma*